

CONVENZIONE TIPO DI COMODATO PER L'USO GRATUITO DI

STRUTTURE PREFABBRICATE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA

Il giorno 16 (sedici) del mese di _marzo dell'anno 2011, presso la sede del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta, in Aosta – Piazza Narbonne n. 16,

TRA

il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta, con sede in Aosta, Piazza Narbonne n. 16, P.I. n. 00665740072 (isc. reg. enti coop. sezione mutualità prevalente n. A174591), nella persona del Presidente, legale rappresentante pro-tempore, sig. Elso Renzo Giovanni Gerandin, nato ad Aosta l'8 agosto 1957, a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 7/2011 del 08/02/2011 (di seguito, per brevità, anche "CELVA" o "Comodante" o "Parte");

E

Il Comune di Challand-Saint-Victor con sede in Fraz. Villa, 218 C.F. 81002010072 nella persona del Sindaco Sig.ra Minuzzo Gabriella a quanto infra autorizzato nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente (di seguito, per brevità anche "Sindaco", "Comodatario" o "Parte");

PREMESSO

- che, con delibera di Giunta regionale n. 1601 del 23 maggio 2008, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, in accoglimento delle proposte formulate dal Consiglio permanente degli enti locali (di seguito, per brevità, anche CPEL) in sede consultiva ai sensi

dell'art. 65, comma 2, lett. d), legge regionale n. 54/1998, deliberava di finalizzare parte dei finanziamenti disposti dall'art. 11 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32, per l'anno 2008 all'acquisto di moduli prefabbricati, destinati ad ospitare temporaneamente attività scolastiche ubicate in edifici di proprietà degli enti locali, interessati da lavori di adeguamento a norma e messa in sicurezza, oppure alla realizzazione di detti interventi;

- che, con detta delibera, la Giunta regionale stabiliva di assegnare priorità di finanziamento alle richieste di acquisto di moduli prefabbricati, a condizione che le stesse fossero corredate di una convenzione, sottoscritta tra l'ente locale richiedente ed il CPEL, volta a sancire l'obbligo a carico all'ente locale di mettere i moduli oggetto di finanziamento a disposizione degli altri enti locali e della Regione, che ne avessero avuto la necessità, e a definire i termini e le modalità per la cessione in uso e i criteri di priorità in caso di pluralità di richieste;

- che la Comunità montana Grand Combin, previa stipula di apposita convenzione con il CPEL in data 31 luglio 2008, ha ricevuto il finanziamento di cui all'art. 11 legge regionale n. 32/2007 e ha provveduto ad acquistare le strutture prefabbricate per l'edilizia scolastica di cui alla scheda tecnica che, previamente sottoscritta dalle Parti, si allega alla presente convenzione, a formarne parte integrante e sostanziale, sotto la

lettera "A";

- che, con la convenzione stipulata in data 15 marzo 2011, la Comunità montana Grand Combin ha concesso e consegnato le strutture prefabbricate di cui all'allegato "A" gratuitamente al CELVA, affinché lo stesso le gestisca e, a sua volta, le conceda in uso gratuito agli enti locali della Valle d'Aosta e alla Regione autonoma Valle d'Aosta, proprietari di edifici adibiti a sedi di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di secondo grado, che, dovendo realizzare interventi edilizi, abbiano temporaneamente la necessità di delocalizzare e ospitare altrove le attività scolastiche;

- che il CELVA è tenuto a concedere, mediante apposite convenzioni di comodato, le strutture prefabbricate in uso gratuito agli enti locali della Valle d'Aosta, ai consorzi o associazioni tra i comuni della Valle e alla Regione autonoma Valle d'Aosta, che ne facessero richiesta, osservando il regolamento all'uopo adottato dal CPEL con deliberazione del Comitato esecutivo del 3 novembre 2009 e le graduatorie annuali all'uopo stilate e pubblicate dal CPEL sul portale www.celva.it e comunicate al CELVA;

- che, dovendo realizzare lavori di manutenzione straordinaria della propria scuolain località Ville, il Comune di Challand-Saint-Victor ha presentato al CPEL domanda con cui chiede la concessione in uso gratuito delle strutture prefabbricate, per il periodo dalla data di sottoscrizione della presente convenzione,

per l'intera durata dei lavori;

- che la domanda risulta utilmente collocata nella graduatoria per l'anno 2011 e pertanto dà titolo al Comune di Challand-Saint-Victor ad ottenere la concessione in uso gratuito di dette strutture, mediante la stipula della presente convenzione di comodato.

Tanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse ed Allegati

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto e scopo del comodato

1. Il Comodante concede in comodato d'uso al Comodatario, che accetta, le strutture prefabbricate per l'edilizia scolastica di cui all'allegato "A", le quali vengono consegnate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come risultante dal verbale di consegna, contestualmente sottoscritto dalle parti, che viene allegato alla presente convenzione, a formarne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "B".
2. Le strutture vengono concesse al Comodatario affinché le usi per ospitarvi , di cui in premessa.

Art. 3 – Durata

1. La durata della presente convenzione è stabilita in anni 2 e mezzo, naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente e scadenza il 31/08/2013.

2. In considerazione delle finalità del comodato e del vincolo di destinazione impresso ai beni comodati, il Comodatario avrà comunque diritto ad utilizzarli gratuitamente per l'intera durata dei lavori della scuola di cui in premessa.

Art. 4 – Gratuità

1. Il presente contratto viene stipulato a titolo gratuito.

Art. 5 – Dichiarazioni e garanzie

1. Il Comodatario dichiara di aver visto ed ispezionato le strutture prefabbricate e di averle trovate idonee all'uso convenuto e si impegna a restituirle alla scadenza del comodato, ovvero al termine dei lavori, ovvero al momento dello scioglimento anticipato della convenzione, nel medesimo stato in cui le ha ricevute, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

2. Il Comodatario si obbliga a tenere indenne il Comodante da ogni onere, rischio e responsabilità comunque inerenti o conseguenti l'utilizzo delle strutture.

3. Il Comodante garantisce al Comodatario la libera disponibilità ed il pacifico possesso dei beni comodati.

Art. 6 – Custodia, uso e divieto di cessione

1. Il Comodatario si impegna a conservare e custodire le strutture oggetto di comodato con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia e, comunque, con contegno tale da preservare il normale e corretto utilizzo al quale sono destinate.

2. Il Comodatario si obbliga a non distoglierle verso usi diversi rispetto a quello per cui le ha ricevute e a non cederne, a

qualsiasi titolo, neppure temporaneamente, l'uso a terzi.

Art. 7 – Trasporto, montaggio e smontaggio delle strutture

1. Ogni attività di trasporto, di smontaggio e di montaggio, per trasferire ed installare le strutture dal luogo in cui si trovano in loc. Chez Roncaz, 33 a Gignod al luogo di destinazione, per l'uso concesso con la presente convenzione, rimane a carico del Comodatario.
2. Il Comodatario, per qualsiasi attività di trasporto, di smontaggio e di montaggio, per trasferire ed installare le strutture dal luogo in cui si trovano al luogo di destinazione, ha l'obbligo di servirsi della ditta produttrice dei prefabbricati oggetto della presente convenzione
3. Al termine del comodato, il concorrente immediatamente successivo in graduatoria provvederà, a proprie spese, a smontare e trasferire le strutture nel deposito, o nell'area a disposizione del nuovo comodatario.

Art. 8 – Spese per l'uso, la manutenzione e la conservazione

1. Le spese ordinarie e straordinarie per l'uso ed il godimento delle strutture sono a carico esclusivo del Comodatario e alla scadenza del contratto resteranno acquisite al Comodante senza obbligo di compenso.
2. Il comodatario si obbliga ad effettuare e sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture, senz'alcun diritto di rimborso.
3. Conseguentemente, in deroga all'art. 1808, comma 2, c.c.,

anche le eventuali spese straordinarie per la conservazione, necessarie ed urgenti, saranno a carico del Comodatario e, al pari di ogni altra spesa straordinaria, dovranno essere previamente valutate e concordate con il Comodante.

Art. 9 – Perimento, sottrazione e obbligo di assicurazione

1. Il rischio del perimento, anche derivante da caso fortuito, e la sottrazione delle strutture sono a carico del Comodatario per tutta la durata del comodato e del loro utilizzo. Per tale ragione, è fatto obbligo al Comodatario di dotarsi di adeguata ed integrale copertura assicurativa contro incendi, furti e danni, indicando quale beneficiario degli indennizzi la Comunità montana Grand Combin, proprietaria delle strutture medesime.

2. A tal fine le Parti convengono e accettano che il valore delle strutture prefabbricate da assicurare è pari ad Euro _____.

Art. 10 – Obbligo di informazione e comunicazioni

1. Il Comodatario si obbliga ad informare periodicamente il CELVA ed il CPEL sullo stato di avanzamento dei lavori della scuola, al fine di facilitare la programmazione dell'utilizzo successivo delle strutture.

2. Tutte le comunicazioni tra le Parti, previste o richieste dalla presente convenzione o comunque necessarie in relazione ad essa, dovranno essere effettuate per iscritto e comunicate mediante consegna a mano o lettera raccomandata A.R., da inoltrarsi alla sede legale del destinatario.

Art. 11 – Clausola risolutiva espressa.

1. L'uso delle strutture da parte del Comodatario per uno scopo diverso da quello stabilito al precedente art. 1, comma 2, comporterà *ipso jure* l'immediata risoluzione della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Art. 12 – Clausola penale

1. Il perdurante utilizzo delle strutture oltre la durata del comodato stabilita al precedente art. 3 ovvero la loro mancata immediata restituzione nel caso di scioglimento anticipato della convenzione, comporterà a carico del Comodatario il pagamento a favore del Comodante di una penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., stabilita in Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo, fatta salva la risarcibilità dell'ulteriore danno.

Art. 13 – Modifiche alla presente convenzione

1. Ogni modifica della presente convenzione dovrà avvenire con atto scritto e sottoscritto dalle parti, sotto pena di nullità.

Art. 14 – Rinvio a disposizioni legislative e regolamentari

1. Per quanto non è previsto o contemplato nella presente convenzione le Parti fanno espresso riferimento alla normativa dettata dagli artt. 1803 e ss. c.c. ed alle altre disposizioni, anche regolamentari, vigenti in materia di comodato

Art. 15 – Controversie e foro competente

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra di loro

in dipendenza della presente convenzione.

2. Per ogni controversia che dovesse comunque insorgere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione le Parti, di comune accordo, dichiarano competente esclusivamente il foro di Aosta.

Art. 16 – Privacy

1. Ai sensi e nel rispetto della disciplina contenuta nel D.Lgs. 196/2003, le Parti, preso vicendevolmente atto dell'informativa di cui all'art. 13 del citato decreto, si autorizzano al trattamento reciproco dei dati personali forniti nell'ambito della presente convenzione, ivi compresa la comunicazione in esecuzione degli obblighi di legge e contrattuali e per lo svolgimento di attività e per fini strumentali a quello concernente la conclusione e l'esecuzione della convenzione.

2. Nel caso in cui, per lo svolgimento di attività strumentali alla conclusione ed esecuzione della presente convenzione, fosse necessario acquisire informazioni o dati di terzi, anche sensibili, sarà cura di ciascuna delle Parti provvedere all'invio dell'informativa, nonché alla raccolta del consenso, ove dovuto, fermo restando che la comunicazione di dati di terzi sarà considerata da ciascuna Parte quale presunzione *juris et de jure* dell'avvenuto adempimento di tali obblighi.

Art. 17 – Registrazione

1. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, con relativa spesa a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta

Il Presidente

Per il Comune di Challand-Saint-Victor

Il Sindaco

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, c.c. le parti dichiarano di approvare espressamente e specificatamente le clausole di cui agli articoli: 5, comma 2 (quanto all'obbligo del Comodatario di tenere indenne il Comodante da ogni onere, rischio e responsabilità comunque inerenti o conseguenti l'utilizzo delle strutture); 6 (quanto agli obblighi del Comodatario di custodia, uso e divieto di cessione delle strutture); 8 (quanto all'obbligo del Comodatario di sostenere le spese straordinarie per l'uso, la manutenzione e la conservazione delle strutture e di concordarle preventivamente con il Comodante); 9 (quanto all'assunzione del rischio del perimento e della sottrazione delle strutture e all'obbligo del Comodatario di dotarsi di adeguata ed integrale copertura assicurativa contro incendi, furti e danni, con beneficiario la Comunità montana Grand Combin); 12 (Clausola penale); 15, comma 1 (quanto alla dichiarazione della competenza esclusiva del foro di Aosta), che precedono.

Per il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta

Il Presidente

Per il Comune di Challand-Saint-Victor

Il Sindaco